

Linee di indirizzo della Sorveglianza Sanitaria in Agricoltura in Regione Puglia



CONVEGNO NAZIONALE AGRICOLTURA
Masseria Amastuola- 26 ottobre 2023

Dr.ssa Genoveffa De Pascale
Dirigente Medico S.P.e S.A.L. ASL TA



Ministero della Salute

Il “**Piano Nazionale della Prevenzione 2020-2025**”, adottato con Intesa Stato-Regioni del 6 agosto 2020 rappresenta lo strumento fondamentale di pianificazione centrale degli interventi di prevenzione e promozione della salute da realizzare sul territorio.



Regione Puglia

Con la deliberazione della giunta regionale della Regione Puglia del 22 dicembre 2021, n. 2198 di approvazione del documento programmatico “**Piano Regionale della Prevenzione 2021-2025**”, sono stati sviluppati i dieci Programmi Predefiniti (PP) e individuato sei Programmi Liberi (PL), integrati e trasversali che danno attuazione a tutti i sei Macro-Obiettivi centrali e gli Obiettivi Strategici del PNP 2020-2025. Il Piano predefinito **PP7** riguarda la **Prevenzione in edilizia e agricoltura**.



Tra gli obiettivi e indicatori delle azioni trasversali del PP7: **Strategie di intervento, vigilanza, controllo e assistenza, Piano Mirato di Prevenzione ed elaborazione di documenti di buone pratiche e linee di indirizzo per la Sorveglianza Sanitaria.**



Per il **settore AGRICOLTURA** sono state elaborate dal Gruppo di Lavoro “Prevenzione in Agricoltura” e condivise e pubblicate a livello Regionale la scheda di **autovalutazione del rischio** e la **scheda di percezione del rischio**, in linea con le indicazioni della Regione Puglia per la redazione dei **Piani Mirati di Prevenzione**.



Per quanto riguarda l'attività di **vigilanza** delle aziende del territorio, per il comparto agricoltura l'indicatore previsto dal Piano di Prevenzione Regionale è pari a n. 35 controlli annui per ogni SPESAL. Poiché in Puglia sono presenti 10 SPESAL, l'obiettivo totale è pari a 350, mentre il numero di aziende ispezionate nel settore agricoltura in tutta la Regione Puglia nel 2022 è stato pari a 470, un risultato quindi superiore rispetto all'atteso.



Sono stati, inoltre, predisposti dall'ASL TA i seguenti **documenti di buone pratiche condivise**: **studio del fenomeno infortunistico e delle malattie professionali in agricoltura nella provincia jonica**, **PMP** e **strumenti di supporto per la valutazione dei rischi semplificata**, sviluppati dal Gruppo Tecnico Interregionale (GTI) Salute e Sicurezza sul Lavoro, e, per quanto riguarda la **sorveglianza sanitaria in agricoltura**, è stata elaborata **una linea di indirizzo specifica**.

IL CONTESTO LAVORATIVO IN AGRICOLTURA E LA SEMPLIFICAZIONE NORMATIVA PER I LAVORATORI A TEMPO DETERMINATO E STAGIONALI

I lavoratori agricoli occupati in forma saltuaria in Italia sono in numero rilevante (860.884 da ultimo Censimento), tanto che la normativa ne ha tenuto conto, prevedendo per questa fascia di lavoratori, **semplificazioni specifiche**. Una semplificazione che ha subito nel tempo cambiamenti, non tutti congruenti fra loro, con la conseguenza di una difficile interpretazione pratica, oltre al fatto che in una stessa azienda si possono trovare, tipologie di obblighi differenti, anche in virtù della notevole differenziazione delle strutture produttive.

Di fatto oggi in una azienda agricola è possibile rilevare la presenza di:

- **lavoratori dipendenti** con obblighi di sorveglianza sanitaria e di informazione-formazione derivanti rispettivamente dagli artt. 41, 36, 37 del DLgs 81/08,
- **altri lavoratori dipendenti stagionali**, che per gli stessi obblighi, usufruiscono delle misure di semplificazione,
- **autonomi** (componenti dell'impresa familiare, coltivatori diretti del fondo, soci di società semplici operanti nel settore agricolo) che possono avvalersi, senza peraltro averne l'obbligo, della sorveglianza sanitaria e della informazione e formazione, ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. 81/2008.

L'OBBLIGO DELLA SORVEGLIANZA SANITARIA

Nel nostro ordinamento, sia per i lavoratori a tempo indeterminato e determinato, sia per gli stagionali, l'obbligo di sorveglianza sanitaria è previsto **in presenza di rischi specifici** individuati dalla valutazione dei rischi, per i quali è prevista la visita medica preventiva e periodica.

Fa parziale eccezione l'ordinamento relativo agli stagionali (Legge 27 del 24.4.2020, art. 78, comma 2-sexies) che prevede per lavorazioni generiche e semplici, non richiedenti specifici requisiti professionali, una visita medica preventiva, effettuata sulla base di una presunzione dei rischi connessa con la semplificazione prevista dal comma 13 ter dell'art. 3 del Dlgs 81/08 per valutazione dei rischi, formazione e sorveglianza sanitaria in stagionali e piccole imprese agricole.

LA SEMPLIFICAZIONE PER I LAVORATORI A TEMPO DETERMINATO E STAGIONALI: PASSAGGI NORMATIVI

Nel 2013, il Decreto Interministeriale del 27 marzo recepisce l'art. 3 comma 13, con la semplificazione in materia di **formazione** (consegna dei documenti certificati dall'ASL o da Enti bilaterali) **e di sorveglianza sanitaria** per i **lavoratori stagionali** (periodicità biennale, esonero del sopralluogo da parte del medico competente e validità della visita nelle diverse aziende), con rapporto di lavoro per un numero di **giornate non superiore a 50** nella stessa azienda, **addetti a lavorazioni generiche e semplici**, e lavoratori occasionali di cui all'articolo 48 e seguenti del D.Lgs. 81/2015.

Nel 2013 è stato aggiunto il comma 13 ter all'art. 3 del D. Lgs. 81, a seguito della L. 98 del 9.8.13, che prevede di definire con ulteriore Decreto, peraltro mai emanato, le misure di semplificazione degli adempimenti relativi all'informazione, formazione, sorveglianza sanitaria e in aggiunta anche la **valutazione dei rischi**, per le imprese agricole, con lavoratori a tempo determinato e stagionali e per le imprese di piccole dimensioni.

Nel 2020 con la legge 27 del 29.04, il cui il tema principale riguardava l'emergenza covid-19, nell'art. 78 2-sexies, 2-septies, 2-octies e 2-novies, si riprende il dettato della semplificazione dei lavoratori a tempo determinato e stagionali in agricoltura, **senza limiti di giornate**, introducendo nuove modifiche relative **solo all'obbligo di sorveglianza sanitaria** (**riduce la periodicità da biennale ad annuale**, rimane l'**esonero del sopralluogo** del medico competente **solo se la sorveglianza sanitaria viene effettuata nell'ambito di una convenzione tra enti bilaterali e aziende**, rimane la validità della visita medica anche se il lavoratore presta la propria **attività in più aziende**) escludendo quindi l'informazione e formazione che rimane in vigore per quanto previsto nel Decreto Ministeriale del 2013, quindi con applicazione solo ai lavoratori stagionali, impiegati fino a 50 giornate lavorative.

FAILA - EBAT
Ente Bilaterale Agricolo Taranto



**LIBRETTO RISCHI LAVORATIVI E
MISURE PREVENTIVE PER I LAVORATORI
STAGIONALI E OCCASIONALI**

AZIENDA _____
Recapito telefonico _____
In caso di emergenza rivolgersi a _____
al seguente numero _____



RISCHI LAVORATIVI E MISURE PREVENTIVE PER I LAVORATORI STAGIONALI E OCCASIONALI

Documento certificato ai sensi dell'art. 3 Decreto Interministeriale 27/03/2013

Il presente opuscolo è rivolto ai lavoratori stagionali ed occasionali che svolgono un numero di giornate non superiore a cinquanta nell'anno presso la stessa azienda per attività di vendemmia e raccolta frutta. In tali attività sono presenti rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori.



I rischi lavorativi possono essere ridotti notevolmente attraverso la conoscenza dei pericoli, il corretto utilizzo di idonee attrezzature fornite dal Datore di Lavoro, l'adozione di abbigliamento e comportamenti adeguati. Ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro.

• Schede tecniche di supporto alle aziende con indicazioni per:

✓ redazione del documento di valutazione dei rischi

✓ sorveglianza sanitaria

✓ formazione

• Scopo: facilitare l'azienda nell'adempiere in modo semplice e sostanziale agli obblighi normativi.

• **Le schede descrivono lavorazioni stagionali di raccolta frutta e verdura** e sono costituite da **cinque sezioni** che illustrano:

➤ fasi del ciclo lavorativo

➤ attrezzature di lavoro

➤ pericoli

➤ rischi

➤ misure di prevenzione e protezione

STRUMENTI DI SUPPORTO PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI NELLE ATTIVITA' STAGIONALI IN AGRICOLTURA



RACCOLTA OLIVE

- Lo strumento di supporto individua le **misure di prevenzione e protezione** per le **fasi del ciclo lavorativo/attività** e per i **rischi** indicati.
- Il **datore di lavoro** tra le misure di prevenzione e protezione sotto riportate attua quelle correlate alle **fasi del ciclo lavorativo/attività** e ai **rischi** effettivamente presenti in azienda.
- Le **misure di prevenzione e protezione** associate a rischi presenti in azienda e non considerati nel presente strumento di supporto (o parzialmente trattati o non totalmente corrispondenti alla realtà aziendale) dovranno essere integrate dal datore di lavoro.

Fasi del ciclo lavorativo/attività

Raccolta manuale/meccanizzata

- Stesura teli (fase non sempre presente)
- Movimentazione dai contenitori
- Metodi per la **raccolta manuale** delle olive:
 - BRUCATURA: le olive sono asportate grazie al solo ausilio delle mani e sono depositate in ceste o fatte cadere sui teli;
 - PETTINATURA: tecnica che consiste nell'utilizzo di attrezzi chiamati "pettini", simili a rastrelli, con i quali vengono ripassate le chiome facendo cadere le olive sui teli;
 - SCUOTITURA: le olive sono fatte cadere sui teli a seguito dello scuotimento dei rami con lunghe perbiche;
 - RACCATTATURA: raccolta delle olive cadute a terra naturalmente.
- Metodi per la **raccolta meccanizzata** delle olive:
 - ABBACCHIATURA: mediante aste, portate dall'operatore o collegate a trattore o altra macchina semovente, alla cui estremità sono inseriti pettini oscillanti o rotanti. Il distacco delle olive è ottenuto per azione diretta dei pettini sulla fronda;
 - SCUOTITURA: mediante macchine portatili, semoventi o collegate al trattore che provocano il distacco delle olive per effetto delle oscillazioni dei rami prodotte da elementi vibranti muniti o meno di "ombrello rovescio";
 - SPAZZOLATURA: mediante macchine che raccolgono le olive cadute sul terreno per mezzo di spazzole.

Conferimento del raccolto

- Carico dei contenitori su rimorchio e trasporto con trattore.



Stesura Teli



Abbacchiatura meccanizzata con abbacchiatore portatile

Attrezzature di lavoro

- Abbacchiatori
- Contenitori (cassette, secchi, ceste, ecc.)
- Pettini
- Rimorchio
- Scale
- Scuotitori
- Spazzolatrici
- Teli
- Trattore



Abbacchiatore collegato al trattore


L'OBBLIGO DELLA SORVEGLIANZA SANITARIA

LA L. 85 DEL 3 LUGLIO 2023, HA INTRODOTTTO UN'IMPORTANTE NOVITÀ ESTENDENDO L'OBBLIGO DI SORVEGLIANZA SANITARIA, NON SOLO PER I RISCHI GIÀ NORMATI, MA AMPLIANDOLA A **TUTTI I CASI NEI QUALI LA VALUTAZIONE DEI RISCHI NE EVIDENZI LA NECESSITÀ**, COME PREVISTO DALLA MODIFICA DELL'ART. 18 C. 1) L. A) DEL D.L.GS. 81/08; TALE OBBLIGO RIGUARDA ***TUTTI I LAVORATORI INDIPENDENTEMENTE DALLA TIPOLOGIA CONTRATTUALE.***



I lavoratori del settore agricolo

Sorveglianza sanitaria



FATTORI DI RISCHIO IN AGRICOLTURA



FATTORE DI RISCHIO	PATOLOGIE ASSOCIATE
<i>VIBRAZIONI corpo intero</i>	<i>Discopatie e artrosi lombare</i>
<i>VIBRAZIONI mano-braccio</i>	<i>Angioneuropatie e tendiniti</i>
<i>BIOLOGICO</i>	<i>Infezioni (es. tetano)</i>
<i>CHIMICO E CANCEROGENO</i>	<i>Intossicazioni organi e apparati, tumori</i>
<i>ALLERGENI</i>	<i>Alveoliti estrinseche, asma allergico, riniti</i>
<i>RADIAZIONE OTTICA</i>	<i>Dermatiti, epitelomi, melanomi</i>
<i>MMC, SOVRACCARICO BIOMECCANICO ARTI SUP., POSTURE INCONGRUE</i>	<i>Discopatie, artrosi polidistrettuale, tendiniti</i>
<i>RUMORE</i>	<i>Ipoacusia da rumore</i>

Sorveglianza sanitaria lavoratori agricoli I lavoratori stagionali

I **lavoratori stagionali** addetti a lavorazioni generiche e semplici non richiedenti specifici requisiti professionali sono prevalentemente occupati nelle **operazioni manuali di raccolta**, anche prestando la propria attività in più aziende nel corso dell'anno, in linea generale con tempi di esposizione ai rischi molto variabili, da poche settimane a diversi mesi nell'annata agraria sono esposti a rischi di:

- ***movimentazione manuale dei carichi e movimenti ripetitivi;***
- ***esposizione a condizioni climatiche estive estreme e a radiazione solare.***



Di conseguenza **la visita medica deve porre attenzione a:**

1. apparato muscolo scheletrico, colonna vertebrale e arti superiori
2. patologie allergiche
3. patologie polmonari e cardiovascolari
4. patologie cutanee
5. lo stato di vaccinazione antitetanica.

Per garantire una maggior tutela ai lavoratori stagionali fondamentale è il ruolo dei Comitati Paritetici, sarebbe auspicabile la creazione di una rete di ambulatori nelle zone di maggior flusso di lavoratori stagionali e l'inserimento della sorveglianza sanitaria in un percorso di miglioramento di tutti gli aspetti della prevenzione.

Sorveglianza sanitaria lavoratori agricoli

Il rapporto con gli MMG

- Può essere, inoltre, di interesse sperimentare l'attivazione, nel quadro delle più generali strategie regionali, di **flussi informativi bidirezionali con i medici di medicina generale (MMG)** tramite il servizio della tessera sanitaria.
- Il Medico del Lavoro, previo consenso del lavoratore, potrebbe accedere ai dati sanitari inseriti nel TS, permettendo di fornire una prestazione sanitaria non ripetitiva e valutando l'idoneità senza gravare inutilmente con ripetizioni ingiustificate di controlli medici.
- Anche i dati raccolti dai Medici Competenti potrebbero essere messi a disposizione del MMG, che essendo il principale fornitore di assistenza e formazione per i lavoratori agricoli stagionali e autonomi, sarebbe utile che fosse raggiunto da eventi formativi adeguati nell'ambito del programma di educazione continua in Medicina (ECM).
- Un ambito di collaborazione potrebbe essere quello della conduzione di attività di promozione della salute (mappatura del cardiorischio – PP3). Il MC ai sensi dell'art. 25 comma 1 lett. a): «collabora, inoltre, alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di promozione della salute

PROTOCOLLO STANDARD DI SORVEGLIANZA SANITARIA

- Il programma di Sorveglianza Sanitaria deve prevedere un **blocco di accertamenti comune a tutti i lavoratori**, unitamente ad accertamenti mirati per specifici sottogruppi di rischio. Il Medico Competente può eventualmente personalizzare gli accertamenti individuali sulla base di anamnesi e visita medica
- Visita medica di norma è ANNUALE con la periodicità degli accertamenti integrativi definita in base ai dati biostatistici ed ai risultati delle attività di valutazione del rischio condotte.
- La Cartella Sanitaria e di Rischio è da predisporre in base al modello indicato dal D.Lgs 81/08. Il documento sarà predisposto per la raccolta, in forma anonima, di dati per l'elaborazione statistico-epidemiologica e la relativa preparazione di una relazione sanitaria annuale, da presentare a livello aziendale a lavoratori e datori di lavoro e in forma integrata alle Associazioni di Categoria e alle Autorità Competenti per territorio.

PROTOCOLLO GENERALE:

- visita medica con compilazione di cartella sanitaria
- esame spirometrico
- esame elettrocardiografico
- accertamenti mirati (es. audiometria se esposti a rumore)



Vaccinazione antitetanica

Per i lavoratori del settore agricolo ai sensi della Legge 5 marzo 1963, n. 292 è obbligatoria la vaccinazione antitetanica. E' importante definire lo stato di immunizzazione verso il tetano in fase PREVENTIVA in modo da definire un programma di richiami. Nei casi in cui non sia possibile definire la necessità di richiamo (o di vaccinazione) anamnesticamente, si raccomanda l'esecuzione della determinazione del titolo anticorpale.

Risultato determinazione anticorpale	Livello di protezione	Necessità di vaccinazione
< 0.001 iu/ml	assenza di protezione	effettuare richiamo
0.001 – 0.10 iu/ml	protezione non assicurata	effettuare richiamo
0.11 – 0.50 iu/ml:	protezione affidabile	considerare richiamo
0.51 – 1.00 iu/ml	protezione sicura	richiamo a due anni
> 1.00 iu/ml	protezione elevata	richiamo a 10 anni (se infortunio dopo 5 anni: anticipare il richiamo).

PROTOCOLLO STANDARD DI SORVEGLIANZA SANITARIA SEMPLIFICATA (LAVORATORI STAGIONALI)

- Per i lavoratori stagionali si prevede, in base alla presunzione di esposizione a rischio biomeccanico, oltre che a condizioni microclimatiche sfavorevoli:
- esecuzione di visita medica con compilazione di cartella sanitaria e di rischio
- esame spirometrico
- esame elettrocardiografico
- Verifica della copertura antitetanica e, in caso di necessità, richiamo o esecuzione di un ciclo vaccinale completo.

Protocollo lavoratori autonomi

- Non è prevista per questi lavoratori l'espressione di un giudizio di idoneità ma solo di raccomandazioni circa le modalità più adeguate per proteggere il proprio stato di salute, eventualmente con l'uso di DPI appropriati.
- Per i lavoratori autonomi si prevede il protocollo "comune" indicato sopra, eventualmente integrato da esami specifici per specifici fattori di rischio eventualmente evidenziati, con particolare attenzione per il rumore certamente presente in numerose attività agricole.



ACCERTAMENTI SPECIFICI PER SOTTOGRUPPI DI LAVORATORI

- **Accertamenti per esposti ad agenti biologici (rischio zoonosi):** raccomandata, una stretta collaborazione con i veterinari ed i centri zooprofilattici.
- **Accertamenti per malattie allergiche e del sistema immunitario:** prove di funzionalità respiratoria mirate alle seguenti patologie: alveoliti allergiche estrinseche, asma allergico, bronchite cronica, questionario per valutare condizioni di ipersuscettibilità, eventualmente integrato da test allergologici specifici o eventuali consulenze (es. visite dermatologiche).
- **Criteri per la sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti a rumore:** esame audiometrico e otoscopia di screening, eventualmente con esami di secondo livello come l'esame impedenziometrico o altri accertamenti, in base alla valutazione specialistica.
- **Criteri per la sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti a vibrazioni:** somministrazione di un questionario anamnestico mirato, esami di secondo livello: cold test, fotopletismografia o laser doppler, eventuale valutazione neurologica, eventuale esame radiologico delle grandi articolazioni.
- **Criteri per la sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti ad agenti chimici** risultassero esposti a livelli non irrilevanti per la salute, essi saranno sottoposti ad esami integrativi, la cui tipologia sarà definita in base alle sostanze in gioco. Per questo, tali esami di approfondimento non sono definibili in modo precostituito.



GRAZIE PER L'ATTENZIONE

